

# Iscrizione immediata anche per le modifiche

■ Una notevole velocizzazione alle **iscrizioni degli atti societari nel Registro delle imprese** è stata sancita dal Dl 91/2014, il quale ha disposto la immediata iscrizione qualora essa sia richiesta sulla base di un atto pubblico notarile o di una scrittura privata autenticata da notaio. Questa nuova norma si applica, sempre secondo il Dl 91/2014, a tutti gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro, eccezion fatta per quelli delle società con partecipazioni rappresentate da azioni; e, quindi, ad eccezione degli

atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società consortili per azioni e delle società cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni.

Secondo il Consiglio notarile di Roma (in una massima del maggio 2015, recentemente divulgata), rientrano nell'ambito di applicazione di questa nuova norma tutti gli atti soggetti a *iscrizione*. E, quindi, non solo gli atti costitutivi, ma anche gli atti e le deliberazioni di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo, gli atti di liquidazione, gli atti di

nomina di cariche sociali, gli atti di trasformazione, di fusione e di scissione, le cessioni di quote e le cessioni o gli affitti di aziende.

Inoltre, secondo i notai romani, rientrano nell'ambito di applicazione della nuova norma anche tutte le suddette tipologie di atti che siano relative a società semplici, a società in nome collettivo, a società in accomandita semplice, a società a responsabilità limitata e a società cooperative (la cui partecipazione non sia rappresentata da azioni), a società consortili a responsabilità limitata, a consorzi con atti-

vità esterne, in genere, a tutti gli enti per i quali la legge prevede l'iscrizione dell'ente e/o dei suoi atti nel Registro delle imprese.

Queste due conclusioni dei notai di Roma si fondano sulla considerazione della finalità di questa nuova normativa.

Quanto al primo orientamento, depone nel senso della sua interpretazione estensiva la parte della norma nella quale si fa riferimento (non solo) alla esigenza (di «facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche», ma anche a

quella) di accelerare «le procedure di iscrizione nel registro delle imprese» e a quella di rafforzare «il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa».

Quanto alla seconda conclusione sopra menzionata, è parso ragionevole pensare che le suddette esigenze di facilitazione e celerità previste siano state sacrificate con riguardo agli atti delle società per azioni, per tali intendendosi tutte le società la cui partecipazione sia rappresentata da azioni, essendo per tali società, in virtù della destinazione delle azioni a circolare, maggiormente giustificata la esigenza di tutelare i terzi.